



Privacy: le informative da erogare nel commercio elettronico

A cura di:

**Francesca Scarazzai e
Cristina Chiantia**

Dottori Commercialisti





Privacy e e-commerce: diverse problematiche

- Elaborazione automatica e talvolta invisibile dei dati personali sul web
- Conservazione dei dati sul traffico da parte degli internet provider ai fini giudiziari
- Messaggi di promozione pubblicitaria non sollecitata e di spamming
- Sicurezza e riservatezza delle informazioni





Progressi effettuati nel tempo

- Aggiornamenti normativi sia in ambito Ue che nazionale hanno portato ad una maggiore protezione dell'utente






Informativa (ex art. 13 DLgs 196/03)

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare



Consenso (ex art. 23-24 DLgs 196/03)

- Art. 23. Consenso
- 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
- 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
- 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
- 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
- Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
- 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;





Direttiva sulle cookies

- I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (*c.d.* cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
- La direttiva e-Privacy ([2002/58/CE](#)) è stata modificata nel 2009 da un'altra direttiva ([2009/136](#)) che ha introdotto il principio dell'"*opt-in*" in tutti i casi in cui si accede a o si registrano "informazioni" (compresi quindi i cookie) sul terminale dell'utente o dell'abbonato. Pertanto, affinché i cookie possano essere archiviati sul terminale dell'utente nel corso della sua navigazione in Internet, è necessario che l'utente stesso sempre sulla base di un'informativa chiara e completa in merito alle modalità e finalità del trattamento dei suoi dati esprima un valido consenso, preliminare al trattamento (*cfr.* nuovo art. 5, paragrafo 3, della direttiva [2002/58/CE](#)).



L'archiviazione di cookie sui terminali degli utenti deve essere preliminarmente portata a conoscenza degli stessi mediante una chiara informativa, resa con le modalità semplificate di cui all'art. 13, comma 3 del Codice. Ciò vale a prescindere dalla necessità di ottenere il consenso degli utenti o dei contraenti. A titolo esemplificativo, la finalità consistente nel creare profili degli utenti al fine di inviare loro messaggi pubblicitari mirati, non potrà essere indicata nell'informativa con il riferimento alla mera finalità pubblicitaria dell'uso dei cookie, ma occorrerà specificare che gli stessi consentiranno al gestore del sito di realizzare appunto una profilazione finalizzata alla successiva attività di direct marketing

- Nell'ottica della semplificazione va letta anche la disposizione secondo la quale, ai fini dell'espressione del consenso dell'utente all'uso dei cookie, possono essere utilizzate "specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente". L'idea è di ricorrere a tali strumenti per permettere agli operatori di acquisire in maniera snella dall'utente il consenso all'uso dei cookie, che però, per poter essere valido, deve avere tutte le caratteristiche previste dalla legge. Deve, cioè, risultare in ogni caso specifico, libero ed espresso, come previsto dall'art. 23 del Codice. Anche la direttiva [2009/136/CE](#), del resto, nel prevedere il ricorso a forme alternative di manifestazione del consenso dell'utente, specifica che le stesse debbano essere comunque conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva [95/46/CE](#).



Novità in arrivo

Proposta di regolamento Ue (COM 2012 -11 final)
modificato da emendamenti del 21 ottobre 2013

- consenso della persona interessata (deve essere "esplicito" anziché solo "inequivocabile" come nell'attuale direttiva 95/46)
- diritto alla portabilità dei dati
- diritto all'oblio diventa diritto alla rettifica o alla limitazione del trattamento in forma rafforzata